

Giunta Comunale n. 16 del 13/02/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Istituzione contributo per richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana - legge di Bilancio 2025, commi 636-638 e termine di emissione del provvedimento di riconoscimento della cittadinanza.

L'anno 2025, addì tredici, del mese di Febbraio alle ore 12:00, in Cesate, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

Cognome e Nome	Funzione	Presente/Assente
VUMBACA ROBERTO	SINDACO	Presente
GUALANDI WALTER OTELLO	Assessore	Presente
AIRAGHI EDOARDO CARLO MARIA	Assessore	Presente
GALLI MARCO	Assessore	Presente
CRIPPA YLENIA	Assessore	Presente
UGGERI LUCIA ROBERTA	Assessore	Presente

Presenti: **6** Assenti: **0**

Oltre ai presenti partecipa Il Segretario Generale, Dott. Andrea Fiorella.

Il Sindaco Roberto Vumbaca, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

Oggetto: Istituzione contributo per richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana - legge di Bilancio 2025, commi 636-638 e termine di emissione del provvedimento di riconoscimento della cittadinanza.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentito il relatore;

Vista la proposta di deliberazione n. 23 avente l'oggetto sopra riportato;

Visti gli allegati pareri espressi sulla proposta ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Con voti unanimi, favorevoli espressi con le modalità e le forme di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta in premessa indicata e a seguito riportata;

di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione, per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Proposta di deliberazione n. 23 del 10/02/2025.
U.O. Stato Civile

Oggetto: **Istituzione contributo per richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana - legge di Bilancio 2025, commi 636-638 e termine di emissione del provvedimento di riconoscimento della cittadinanza.**

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale n. 305 del 31/12/2024, in vigore dal 1 gennaio 2025, ed in particolare:

- *636. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.*
- *637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.*
- *638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.*

Ricordato che:

- ai sensi dell’art. 1 della L. n. 91/1992, è cittadino per nascita: il figlio di padre o di madre cittadini; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;
- l’art. 2 della L. n. 91/1992 prevede che, allorquando il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione siano intervenuti durante la minore età del figlio, costui acquisti la

cittadinanza italiana; qualora, invece, tali fatti si siano verificati dopo il compimento della maggiore età del figlio, quest'ultimo può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Tali previsioni si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti;

- l'art. 3 della L. n. 91/1992 disciplina l'acquisto della cittadinanza da parte dell'adottato, stabilendo, in particolare, che il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza, anche se adottato prima della data di entrata in vigore della legge; mentre qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti; negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa;
- per effetto dell'art. 14 della L. n. 91/1992, i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza;
- le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della Legge n. 555/1912 fanno riferimento a una disciplina non più in vigore, essendo state abrogate dalla L. n. 91/1992, ma restano comunque applicabili ai fatti che si sono verificati durante la vigenza di tali norme;

Preso atto che:

- la domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis può presentarsi in via giudiziale oppure in via amministrativa, mediante istanza al Sindaco del Comune di residenza (se il richiedente risiede in Italia).

-i procedimenti indicati dall'art. 1, comma 636 della legge 207/2024, comportano infatti istruttorie articolate e complesse, in particolare quelle di riconoscimento della cittadinanza per discendenza daavo italiano ai sensi dell'art. 1 della legge 91/1992 e, precedentemente, della legge 13 giugno 1912, n. 555, che richiedono delicate valutazioni di ordine giuridico che coinvolgono tutta la legislazione pro tempore vigente – dalla costituzione del Regno d'Italia ad oggi e, talvolta, anche la normativa degli Stati preunitari – e si intrecciano spesso con procedimenti anagrafici concorrenti e di particolare complessità accertativa;

Ritenuto conseguentemente di assoggettare:

- le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo pari a Euro 600,00 (seicento/00) per ciascun richiedente maggiorenne;

- le richieste di certificati o di estratti di atti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo pari a Euro 300,00 (trecento/00) per ciascun atto, stabilendo altresì che detto importo sia ridotto a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) nel caso in cui il richiedente indichi con precisione l'anno di formazione dell'atto

Dato atto che

a) il contributo di cui al comma 636 si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne;

b) il contributo di cui al comma 637 non si applica alla certificazione che non sia desunta solo da un atto di stato civile, quale ad esempio il certificato previsto dalla Convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale, adottata a Monaco il 5 settembre 1980 (legge 19 novembre 1984, n. 950), né a quello rilasciato ai sensi della Convenzione concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi, fatta a L' Aja l'8 settembre 1982 (11 febbraio 1989, n. 71);

c) il contributo è dovuto per la richiesta di riconoscimento e/o di certificazione, di cui ne condiziona la procedibilità ai sensi del comma 638;

d) il contributo, pertanto, non è un diritto sul certificato o sull'estratto (come ad esempio i diritti di segreteria) il cui rilascio infatti è solo eventuale, e pertanto deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell'atto abbia esito positivo o meno;

e) il contributo di cui al comma 637 si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;

f) i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 638, L. n. 207/2024;

g) i predetti contributi non comprendono quanto dovuto per altre causali e in particolare restano ferme, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 638, L. n. 207/2024), le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;

h) non sono assoggettate al contributo di cui al comma 637 dell'art. 1, L. n. 207/2024 le richieste di certificati e/o estratti di atti di stato civile presentate da Pubbliche Amministrazioni;

i) i contributi amministrativi stabiliti con il presente provvedimento non sostituiscono quello previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. n. 91/1992, di spettanza del Ministero dell'Interno;

Stabilito pertanto che:

a. i contributi in questione dovranno essere versati all'Ente a cura dell'interessato e il relativo versamento dovrà essere comprovato dall'interessato stesso contestualmente alla presentazione dell'istanza, con allegazione alla medesima della ricevuta dell'eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell'istanza;

b. non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;

Ritenuto inoltre opportuno, vista la complessità delle fattispecie proprie delle pratiche in parola, di provvedere ad assoggettare a un termine massimo ordinatorio l'emissione del provvedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana "jure sanguinis" Circolare K.28.1 dell'8 aprile 1991, fissato in giorni 180 a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento.

Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del , con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del , con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;

Acquisiti i pareri, in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa e alla regolarità contabile resi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. 1 di istituire il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente

maggiorrenne, nonché per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente come da seguente tabella:

Tipologia	Contributo amministrativo
Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555	€ 600,00
Richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente, fatto salvo quanto previsto alla riga successiva	€ 300,00
Richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce	€ 250,00

2. di dare atto:

- i contributi amministrativi in parola siano applicati con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione;
- i contributi amministrativi in parola siano integralmente corrisposti in sede di presentazione dell'istanza, a pena di improcedibilità;

3. di assoggettare, in base alle previsioni di cui all'art. 2 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e alle motivazioni di cui alle premesse, le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana "jure sanguinis" Circolare K.28.1 dell'8 aprile 1991 al termine massimo ordinario di emissione del provvedimento in giorni 180, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento.

4. di precisare che il contributo sulla domanda di certificazione di cui al comma 637

- si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
- non è un diritto sul certificato o estratto (come ad esempio i diritti di segreteria), ma sulla domanda e, pertanto, deve essere già stato assolto all'atto della presentazione della stessa;
- non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;
- il pagamento avverrà mediante l'utilizzo del sistema PagoPA.
- i contributi amministrativi in parola saranno integralmente acquisiti al bilancio del comune nel capitolo di entrata che verrà appositamente costituito

5. di trasmettere il presente atto agli uffici coinvolti affinché provvedano a quanto stabilito e ad attuare le più efficaci forme di comunicazione delle nuove modalità di erogazione dei servizi;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Roberto Vumbaca
sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott. Andrea Fiorella
sottoscritto digitalmente

ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

Proposta n. 23 del 10/02/2025.

Servizi demografici Istituzionali e al Cittadino

Oggetto : Istituzione contributo per richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana - legge di Bilancio 2025, commi 636-638 e termine di emissione del provvedimento di riconoscimento della cittadinanza.

PARERE TECNICO

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, E 147 bis D.LGS. 267/2000 e s.m.i.

Visto l'art 33 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, si esprime parere favorevole sia sulla regolarità tecnica, sia sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Cesate, 10/02/2025

Il Responsabile Dei Servizi Demografici,
Istituzionali E Al Cittadino
Cristina Pellegrinelli

Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE.

Proposta di deliberazione n° 23 del 10/02/2025.
Stato Civile

Oggetto : Istituzione contributo per richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana - legge di Bilancio 2025, commi 636-638 e termine di emissione del provvedimento di riconoscimento della cittadinanza.

PARERE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI FISCALITÀ LOCALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il parere di regolarità tecnica reso sulla proposta dal Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma1, del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 33 del vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 147 bis del T.U. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Visto l'art. 34 del regolamento comunale sopracitato;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Cesate, 11/02/2025

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
Paola Vernaleone / Infocert Spa

Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

ALLEGATO DIGITALE ALLA DELIBERAZIONE N. 16 del 13/02/2025.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione, verrà pubblicata sul sito Web istituzionale Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal **25/02/2025** al **12/03/2025**, ai sensi dell'art. 124 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto n. 267.

E' trasmessa contestualmente ai capigruppo consiliari.

Cesate, 25/02/2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Andrea Fiorella / INFOCERT SPA
sottoscritto digitalmente

ALLEGATO DIGITALE ALLA DELIBERAZIONE N. 16 del 13/02/2025.

ESECUTIVITÀ

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Cesate, 21/03/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Andrea Fiorella / INFOCERT SPA
sottoscritto digitalmente